



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677

UFFICIO DEL SINDACO



**ORDINANZA n. 40 =
Civitella del Tronto li, 07 maggio 2020
PROT. 0003962 PROC_00565**

Oggetto: D.P.C.M. del 26/04/2020 - Misure di contenimento e contrasto, di prevenzione ed informazione sul territorio comunale alla luce dell'avvio della fase 2 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Aree mercatali – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; - il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35; - la Circolare prot. n. 15350 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 dell'8 Marzo 2020, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure

di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale; ed in specie l'art. 1, comma 1, lettera e), che prevede la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

- la L. n. 27 del 24/04/2020 (pubblicata in GURI n. 110 del 29/04/2020), recante conversione in legge, con modificazioni del decreto legge n. 18 del 17/03/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;

- il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 76 del 22/03/2020 e con efficacia dalla data del 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

- il D.L. 25 marzo 2020 n 19, avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020; - il DPCM del 01/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 02/04/2020), che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020), avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)" con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 e recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento del contagio ivi riportate sull'intero territorio nazionale;

RICHIAMATO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 108 del 27/04/2020), con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 e recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

DATO ATTO che nel detto DPCM, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, è prevista tra le altre disposizioni, l'applicazione delle seguenti misure:

- sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a

tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

- sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica

utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

- sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

- gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

RITENUTO necessario, alla luce dell'attuale fase della situazione epidemiologica, nonché delle disposizioni da ultimo adottate dal Governo, adottare specifiche e conseguenti misure adeguate e proporzionate al territorio del Comune di Civitella del Tronto;

VERIFICATO che l'art. 1, comma 1, lettera z) del DPCM del 26 aprile 2020, prevede che "...Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari"; evidenziando che la ratio del detto intendimento normativo, al pari del precedente di cui all'art. 1, comma 1, lettera 1 del DPCM dell'11 Marzo 2020, per come autorevolmente interpretato alla luce delle Circolari n. 15350/117 del 14/03/2020 e n. 19043 del 27/03/2020 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno – nonché da nota del 28 marzo 2020 della Prefettura di Teramo, non possa che essere quello di fare riferimento a strutture mercatali fisse e destinate alla vendita quotidiana di generi alimentari, in quanto tali destinate al costante approvvigionamento alimentare della cittadinanza;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.56 del 06.05.2020 la quale al punto 9) stabilisce che le attività consentite nei mercati di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, n. 54 del 3 maggio 2020 (punti 4, 5 e 6) sono quelle dirette alla vendita dei soli generi alimentari e dei prodotti agricoli;

DATO ATTO che con precedenti disposizioni i mercati settimanali, locali e frazionali che si svolgono nel comune di Civitella del Tronto, risultano essere stati tutti prudenzialmente sospesi in quanto la loro occasionalità di svolgimento con relativa accentuata capacità attrattiva appariva in evidente contrasto con il fermo divieto di ogni forma di spostamento non necessario e di assembramento di persone anche in luoghi pubblici, oltre che in considerazione dell'impossibilità, per come sono organizzati, di prevederne modalità di svolgimento contingentate o comunque idonee a evitare non solo l'assembramento ma anche tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, oltre che di assicurarne l'effettivo controllo;

RITENUTO che anche alla data odierna sussistano per l'effetto le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i., per procedere alla ulteriore proroga della sospensione prudenziale di tutti i mercati settimanali locali e frazionali all'aperto, dando atto, tuttavia, che sia conforme sia alle diverse attuali condizioni di diffusione del virus, correlate all'avvio della fase 2 della gestione dell'emergenza epidemiologica, che al principio di non creare disparità di trattamento con tutte le restanti attività commerciali non sospese dedite alla vendita di generi alimentari nonché con le altre strutture mercatali fisse e destinate alla vendita quotidiana di generi alimentari parimenti non sospese, escludere dalla odierna sospensione i mercati settimanali e frazionali ed i posteggi isolati che svolgono attività dirette esclusivamente alla vendita di generi alimentari, per lo più rientranti tra quelle appartenenti alla filiera della produzione agricola per la commercializzazione di prodotti a chilometro zero tipicamente svolta in occasione dei predetti mercati; dando atto che le stesse possano riprendere la loro attività, previa revisione e contingentamento a cura del Comune degli spazi loro destinati e distribuzione delle bancarelle in area più vasta e che possa assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale oltre che nel rispetto convenuto e rigoroso delle prescrizioni riportate in dispositivo del presente atto;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 17/05/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM del 26/04/2020, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica nonché alla vigilanza del comportamento dei cittadini nell'autodisciplinarsi ed a rispettare le condizioni di sicurezza nella fruizione degli spazi, facendo salve eventuali successive disposizioni e con efficacia territoriale limitata al Comune di Teramo:

ORDINA

1. Di confermare la sospensione dello svolgimento di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale, ad eccezione dei soli mercati settimanali e frazionali e dei posteggi isolati che svolgono attività dirette esclusivamente alla vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli, che possono riprendere la loro attività nel rispetto convenuto delle seguenti prescrizioni:

a. Gli operatori devono ricollocarsi secondo il riposizionamento indicati nelle planimetrie agli atti dell'Ente e dallo stesso assegnati, al fine di rispettare gli accorgimenti sanitari e di distanziamenti di sicurezza tra un banco e l'altro;

b. Non possono essere contemporaneamente presenti per ogni banco, più di due addetti alla vendita e più di due clienti per banco;

c. Deve essere creato di fronte ad ogni banco un corridoio che dovrà essere occupato da non più di due clienti per volta (della larghezza mt. 2.00);

d. Sono obbligatorie mascherine e guanti sia per gli operatori commerciali che per i clienti, ferme restando le deroghe previste dall'art. 3, comma 2 del DPCM nella parte in cui esclude dal predetto obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto di sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

e. I clienti non possono toccare i prodotti che saranno preparati e consegnati direttamente dagli addetti alla vendita;

f. Non è consentito sostare o intrattenersi davanti al banco una volta effettuati gli acquisti, al fine di evitare il rallentamento delle operazioni di vendita;

g. La vendita dei prodotti alimentari è consentita esclusivamente da asporto, con assoluto divieto di ogni forma di consumo sul posto;

h. Fra le persone in fila deve essere rispettata la misura di almeno mt 1,50 l'una dall'altra;

i. Sono vietati gli assembramenti di persone.

j. Gli operatori economici saranno ritenuti responsabili per il mancato rispetto delle indicazioni previste, pena in caso di verifica e controllo la sospensione immediata dell'attività in corso.

AVVERTE che:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

1 la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Civitella del Tronto;

2 che la Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre Forze di Polizia;

3 La trasmissione di copia del presente atto:

- Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Civitella del Tronto;
- Ai Responsabili di Area del Comune di Civitella del Tronto;
- Al Segretario Comunale del Comune di Civitella del Tronto;
- Al Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Civitella del Tronto
- S.E. il Prefetto della Provincia di Teramo – protocollo.prefte@pec.interno.it
- Al Presidente della Regione Abruzzo – presidenza@pec.regione.abruzzo.it
- Al Presidente della Provincia di Teramo – protocollo@pec.provincia.teramo.it
- Alla Questura di Teramo – gab.quest.te@pecps.poliziadistato.it
- Al Comando Carabinieri di Civitella del Tronto – tte24786@pec.carabinieri.it
- Al Comando della Guardia di Finanza TE0500000p@pec.gdf.it
- Alla Protezione Civile della Regione Abruzzo – dpc030@pec.regione.abruzzo.it



IL SINDACO
Avv. Cristina Di Pietro

